



Indice (cliccabile)

- [Premessa](#)
- [CPIA](#)
- [Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo](#)
 - [DSGA](#)
 - [Assistenti Tecnici](#)
 - [Assistenti Amministrativi](#)
 - [Collaboratori Scolastici](#)
 - [Internalizzazione ex LSU ed Appalti storici, personale ATA ex co.co.co.](#)
- [Organico Convitti ed educandati](#)
- [Il commento della FLC CGIL](#)
- [Informazione alle RSU](#)
- [Norme di riferimento](#)

Premessa

Per l'a.s. 2020/2021 la consistenza complessiva delle dotazioni organiche a livello nazionale è di **203.360** posti ed è rimasta pressoché inalterata, a livello nazionale, rispetto all'anno precedente - nonostante sia stato confermato un sostanziale calo di 86.850 alunni - con un decremento di 74 unità, dovuto alla diminuzione del numero delle istituzioni scolastiche normo-dimensionate.

Il numero totale delle Istituzioni scolastiche autonome per l'a.s. 2020/2021 ammonta a 7.785, di cui 129 CPIA.

La determinazione dell'organico tiene conto della trasformazione dei contratti - da tempo parziale a tempo pieno - di complessivi 338 AA + 3 posti AT, ex co.co.co., e del contingente di 11.422 posti di Collaboratore scolastico precedentemente accantonati, di cui 11.263 posti per i neo immessi in ruolo dal 1° marzo 2020 di personale ex LSU e Appalti storici, e 45 + 114 posti assegnati all'USR Sicilia per gli ex LSU della provincia di Palermo (che non concorrono al contingente di 11.263 posti).

Sui vari profili, troviamo 13 posti in meno di Assistente amministrativo, 13 posti in più di Assistente tecnico ed un uguale numero di posti di Collaboratore scolastico (comprendente anche il contingente di 11.422 posti stabilizzati e precedentemente accantonati), 74 Dsga in meno per effetto del suddetto dimensionamento.

Per quanto riguarda la rideterminazione dell'organico 2020/2021, il Ministero ha utilizzato gli stessi criteri dello scorso anno scolastico. Vale a dire: per i profili di Assistente amministrativo e di Collaboratore scolastico è stato utilizzato il criterio d'incidenza degli alunni con disabilità certificata che ha consentito di mantenere inalterate, a livello nazionale, le medesime dotazioni organiche dell'anno precedente, con degli interventi per tutelare le immissioni in ruolo degli ex LSU della provincia di Palermo e la trasformazione dei contratti, da tempo parziale a tempo pieno, dei restanti ex co.co.co.

PROFILO	TOTALE	DECREMENTO
Assistente Amministrativo	46.919	-13
Assistente Tecnico	16.191	13
Collaboratore Scolastico	131.143	0
DSGA	7.785	-74
Altri profili	1.322	0
Totale	203.360	-74

Lo schema di Decreto ministeriale ha iniziato l'iter per l'acquisizione del previo concerto del MEF. Le [tabelle allegato allo schema di Decreto Interministeriale](#) (A, B, B1, C, C1, D, E, F) e la [nota 12598 del 21 maggio 2020](#), che trasmette lo schema di decreto, definiscono la ripartizione per regione e per profilo delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2020/2021. Le tabelle tengono conto di possibili variazioni da regione a regione, soprattutto in relazione all'incremento o decremento sugli alunni.

La successiva ripartizione provinciale viene effettuata da ciascuna Direzione scolastica regionale, e dovrà essere oggetto d'informativa con i sindacati, così come per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche. La circolare ministeriale prevede che, nell'effettuare tale ripartizione, si debba accantonare il 3% dei posti provinciali (o comunque la differenza tra i posti sviluppati dall'applicazione delle tabelle di calcolo e la dotazione assegnata per ciascun profilo) per far fronte alla gestione di specifiche situazioni di complessità, quali la frequenza di alunni disabili, significativa consistenza di laboratori, presenza di numerosi plessi.

Gli Ambiti Territoriali Provinciali convalidano o rettificano lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo, al fine di verificare che la consistenza complessiva dell'organico provinciale non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella A del decreto.

Ora vediamo le regole per la determinazione delle dotazioni organiche.

CPIA

Nell'anno scolastico 2020/2021 risultano complessivamente 129 CPIA (Tabella F). Essi sono stati istituiti per la prima volta nell'a.s. 2014/2015 in applicazione delle disposizioni di cui al DPR n. 263/12.

Ai CPIA viene assegnato un organico nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome, dunque, un posto di Dsga in pianta stabile sopra i 600 alunni o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole, e un Dirigente Scolastico.

Inoltre, viene assegnata un'unità per il profilo di Assistente Amministrativo per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei Collaboratori Scolastici è determinata da un Collaboratore per ciascuna sede dove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti, ma non per la sede del CPIA.

Ferma restando la dotazione organica fissata a livello regionale ai sensi della tabella F, il Direttore dell'USR può assegnare ai CPIA del personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico, oppure prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

In caso di necessità una parte della quota del 3% della dotazione provinciale potrà essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all'avvio dei CPIA, al fine di garantire la puntuale erogazione del servizio.

Regole per la definizione degli organici di ciascun profilo

Organico DSGA

L'organico 2020/2021 sul profilo di Dsga (Tabella F) è di 7.785 posti, con una diminuzione di 74 posti derivante dalla riduzione delle autonomie scolastiche e delle scuole sottodimensionate (art. 4, comma 70 L. 183/2011). Questi posti, a parere del Mef, non possono essere riassegnati ad altri profili.

Ogni CPIA, quale scuola autonoma, ha diritto a un posto di Dsga in pianta stabile a condizione che superi i 600 alunni (o i 400 nelle zone di montagna e nelle piccole isole). Negli altri casi, invece, il Dsga non viene assegnato in via esclusiva, solo in comune con altra istituzione scolastica, da individuare tra quelle sottodimensionate o normodimensionate. L'individuazione avviene in fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, previa contrattazione regionale. Nelle scuole dove questa disposizione crea esubero in organico di diritto, nel fatto e nel limite del riassorbimento dell'esubero, non si procede all'abbinamento di due scuole e il Dsga soprannumerario, come prevede il CCNI sulle utilizzazioni, può essere utilizzato nella ex scuola sottodimensionata.

In assenza di accordo in sede di Conferenza Unificata, l'organico di Dsga continuerà a essere determinato anche per il 2020/2021 con decreto interministeriale (Mi-Mef), previo parere della suddetta Conferenza Unificata.

Le consistenze di organico trovano collocazione nella Tabella F del decreto. Da ciò consegue che i Dsga titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine dell'assegnazione di una nuova sede per l'a.s. 2020/2021.

I posti relativi all'abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono uno specifico contingente provinciale del profilo di Dsga, da approvare mediante apposito decreto degli USR. Detto contingente è separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazioni di fatto per gli altri profili professionali.

Nelle province in cui si determinano Dsga in eccedenza rispetto all'organico di diritto 2020/2021, il Dsga soprannumerario rimane utilizzato nella scuola sottodimensionata di titolarità nell'a.s. 2020/2021. Vedere l'ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2022, sottoscritto il 12/06/2019.

Organico Assistenti Tecnici (profilo solo della scuola del secondo ciclo d'istruzione)

Il contingente totale di Assistenti Tecnici è di 16.191 unità con un incremento di 13 posti (Tabella C, comprensiva dei posti indicati nella Tabella C1 - posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, ex co.co.co. – di cui, 3 posti ai sensi dell'art. 1, comma 738, Legge n. 145 del 30/12/2018 e 13 posti ai sensi del comma 10-sexties del DL n. 162 del 30/12/2019).

La pianta organica degli assistenti tecnici non è definita da tabelle nazionali, ma ogni scuola determina la propria con delibera della Giunta Esecutiva, in base alle ore d'insegnamento in laboratorio previste nella scuola. L'adozione della delibera è necessaria quando si propongono variazioni (aumento, diminuzioni, cambi d'area). Nel formularla bisogna tenere presenti diversi elementi: gli ordinamenti, l'insieme delle attività d'insegnamento che si svolgono in laboratorio legate al PTOF, la complessità delle strumentazioni e le regole del CCNL. Quest'ultimo prevede che l'orario settimanale (36 ore) dell'assistente tecnico debba essere suddiviso in assistenza nei laboratori (minimo 24 ore max 30) e in manutenzione (minimo 6 max 12). Pertanto, è necessaria un'attenta valutazione sull'insieme delle esigenze presenti nella scuola (numero dei laboratori, elevata complessità della manutenzione, presenza Ufficio Tecnico, progetti inseriti nel PTOF, numerosità delle classi, ecc...).

Rispetto alle modalità di calcolo dei posti, la circolare richiama al rispetto della norma contrattuale che prevede che si attivi un posto di Assistente tecnico in presenza di almeno 24 ore di laboratorio in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità. Questo, però, incontra il limite del contingente dell'organico regionale assegnato.

Per l'istituzione del posto la circolare evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, nei casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l'insegnante tecnico-pratico (ITP) e l'assistente tecnico. In questo caso, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto o, in alternativa, l'istituzione di un posto di diversa area didattica.

Il comma 81 dell'art. 4 Legge 183/2011 prevede che, se sono presenti ITP in esubero, deve essere accantonato un pari numero di posti per ciascuna area di assistente tecnico, laddove ci sono insegnanti tecnico pratici in esubero. In tal caso l'Ambito Territoriale Provinciale all'atto della pubblicazione della mobilità dovrà verificare il numero di ITP in esubero nella provincia ed accantonare, per ciascuna area del profilo di Assistente Tecnico, un pari numero di posti vacanti. Si tratta di un ulteriore taglio di posti nel profilo di assistente tecnico.

A questo indirizzo (www.flcgil.it/@3903783) un esempio di delibera di Giunta Esecutiva.

Organico Assistenti Amministrativi

L'organico degli Assistenti Amministrativi è di 46.919 unità, con una variazione di 13 unità in meno (Tabella B, comprensiva dei posti indicati nella Tabella B1 - posti destinati alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, ex co.co.co. – di cui, 110 ai sensi dell'art. 1, comma 738 Legge n. 145 del 30/12/2018 e 228 posti ai sensi del comma 10-sexies del DL n. 162 del 30/12/2019).

Per la determinazione dell'organico per il profilo di Assistente amministrativo si è tenuto conto della presenza di alunni con disabilità certificata che, come lo scorso anno, ha integrato i consueti parametri di definizione dell'organico.

Il taglio di 1.165 unità, effettuato dalla legge di stabilità 2015, ha modificato le progressioni numeriche previste per il conteggio dei posti spettanti in base al numero degli alunni nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	1
	400	2
	500	2
	600	3
	700	3
	800	4
	900	4
	1000	5
	1100	5
	1200	6
	1300	6
	1400	6
	1500	6
	1600	7
	1700	7
	1800	8
	1900	8

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento

è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Assistenti amministrativi
fino a	300	3
	400	3
	500	4
	600	4
	700	4
	800	5
	900	6
	1000	6
	1100	6
	1200	7
	1300	7
	1400	8
	1500	9
	1600	9
	1700	10
	1800	10
	1900	10

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.
- d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
- e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2° grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Caso in cui in un'unica scuola confluiscono due tipi di istituto

In questa ipotesi la dotazione organica della scuola unificata viene determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico degli assistenti amministrativi dell'istituto A è formato da 7 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 8 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e).

La nuova dotazione organica degli assistenti amministrativi è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 7 assistenti amministrativi

Istituto B di 452 alunni = 8 assistenti amministrativi

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel manuale di Sidi)

$$AA = \frac{7 \times 551}{1003} + \frac{8 \times 452}{1003} = 7,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

Si avranno così in totale 7 unità di assistenti amministrativi.

Organico Collaboratori Scolastici

L'organico dei Collaboratori Scolastici è di 131.143 unità (Tabella D, comprensivo di nr. 11.422 posti indicati nella Tabella E).

La modalità di calcolo per la definizione dell'organico per questo profilo era stata modificata dalla legge di stabilità 2015, la quale ha considerato, oltre il numero degli alunni e delle sedi, anche quello degli alunni con disabilità frequentanti ciascuna istituzione scolastica, come si può vedere dalle note.

Si riportano le tabelle ministeriali con le progressioni numeriche previste per il calcolo dei posti spettanti di Collaboratore scolastico nelle diverse tipologie di scuole.

Tabella 1 per i Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	Superiore a 1200	12

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.

c) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta riorganizzati nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgano le attività di educazione degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

g) Nelle istituzioni scolastiche con meno di 200 alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di una unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici è di 13 posti nelle istituzioni con oltre 1900 alunni.

i) per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia, classi di scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità nel rispetto del contingente dei posti assegnati.

Tabella 2 per le Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	Numero alunni	Collaboratori scolastici
fino a	300	5
	400	6
	500	7
	600	8
	700	9
	800	10
	900	11
	1000	11
	1100	12
	1200	12
	1300	13
	1400	14
	1500	15
	1600	16
	1700	17
	1800	18
	1900	19
	2000	20
	2100	20
	2200	21

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.

b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.

c) Nei licei e negli istituti con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900.

d) Nel rispetto del contingente dei posti assegnati, per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.

e) Negli istituti tecnici, professionali e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da definire con decreto interministeriale relativo agli organici del personale ATA.

g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

i) Per ogni gruppo di 40 alunni disabili, a partire dal 41esimo, frequentanti classi di scuola secondaria di 2 grado, il numero dei collaboratori scolastici aumenta, nel rispetto del contingente dei posti assegnati, di una unità.

Istituti di istruzione secondaria superiore

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Stesso caso di un'unica scuola in cui confluiscono due tipi di istituto.

La dotazione organica della scuola unificata viene sempre determinata in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto.

Esempio:

nella stessa scuola confluiscono un Liceo Classico e un Liceo Artistico. Il Liceo Classico A, con n. 551 alunni, viene unificato al Liceo Artistico B, con n. 452 alunni. Totale alunni 1003. L'organico dei Collaboratori scolastici dell'istituto A è formato da 12 unità (Tabella D, alunni fino a 1100) e quello dell'istituto B da 13 unità (Tabella G, alunni fino a 1100), compresa 1 unità in più perché liceo artistico (nota e). L'IIS in questione ha due sedi (una per ciascuna tipologia d'istituto).

La nuova dotazione organica dei Collaboratori scolastici è così determinata:

Istituto A di 551 alunni = 12 Collaboratori scolastici

Istituto B di 452 alunni = 13 Collaboratori scolastici

1003 alunni

Applicazione della proporzione rispetto al totale degli alunni dell'IIS (in base all'algoritmo riportato nel manuale di Sidi)

$$CS = \frac{12 \times 551}{1003} + \frac{13 \times 452}{1003} = 12,44$$

Il risultato viene poi ricondotto a un numero intero, arrotondandolo per eccesso o per difetto a seconda se la parte decimale è inferiore o maggiore/uguale a 0,5.

A questo va aggiunta l'unità prevista per più sedi (nota d), che in questo caso è pari a 1 unità. Si avranno così in totale 12+1 unità di Collaboratori scolastici.

Internalizzazione ex LSU ed Appalti storici, personale ATA ex co.co.co.

Dal 2013/2014, in alcune scuole, parte dei servizi di pulizia era esternalizzata, vale a dire, veniva affidata in appalto alle ditte di pulizia dove era assunto **personale ex LSU**, con una percentuale del 25% di accantonamento dei posti per i Collaboratori scolastici.

A seguito dell'introduzione del DL n. 126 del 21/06/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 159 del 20/12/2019 e dell'art. 1, comma 280, della Legge n. 160 del 27/12/2019 i servizi di pulizia delle scuole sono stati internalizzati e 11.263 sono stati disaccantonati per le immissioni in ruolo dei lavoratori ex LSU ed Appalti storici, a partire dal 1^ marzo 2019, a seguito di una procedura selettiva.

Successivamente alle procedure di graduatoria nazionale e di mobilità straordinaria, previste dalla normativa (art. 58, comma 5-quater e 5-quinquies), i posti eventualmente residuati saranno conferiti al personale con il requisito dei 5 anni, a seguito dell'avvio di una seconda fase assunzionale (art. 58, comma 5-sexies), per le immissioni in ruolo a partire dal 1^ gennaio 2021.

Tutti i posti disaccantonati per un totale complessivo di 11.422 (Tabella E), pur concorrendo alla dotazione organica dei Collaboratori scolastici, restano separati e riservati alla categoria di personale, beneficiario delle procedure di stabilizzazione, come di seguito indicato:

- **nr. 11.263 posti** sono destinati alle procedure di cui all'art. 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del DL n. 69 del 21 giugno 2013;
- **n. 45 posti** assegnati all'USR Sicilia, relativi agli LSU della provincia di Palermo, di cui all'art. 1, comma 745, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, sono disaccantonati con decorrenza 1/09/2020 in applicazione dell'art. 58, comma 6-bis, del DL n. 69 del 21 giugno 2013. I 45 posti non concorrono al contingente ai 11.263 posti;
- **n. 114 posti** assegnati all'USR Sicilia, relativi agli LSU della provincia di Palermo di cui all'art. 58, comma 5-quinquies, del DL n. 69 del 21 giugno 2013, sono resi disponibili con decorrenza 1/09/2020 in applicazione dell'art. 58, comma 5-quinquies, del DL n. 69 del 21 giugno 2013. I 114 posti non concorrono al contingente ai 11.263 posti.

Analogo ragionamento va fatto per il **personale ATA ex co.co.co.** con funzione di Assistente amministrativo e di Assistente tecnico (Tabelle B1 e C1,) immesso in ruolo a partire dal 1^ settembre 2018, a seguito delle procedure di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quali, nelle scuole, veniva prevista una percentuale del 50% di accantonamento dei posti.

I posti totali sono oggi 708, prima tutti occupati a tempo parziale e, successivamente, in applicazione dell'art. 1, comma 738, della Legge n. 145 del 2018, sono stati destinati all'ampliamento a tempo pieno dei contratti stipulati dai primi 226 aventi titolo in

graduatoria generale (per 113 posti). In seguito, l'art. 3, comma 10-*sexies* della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (Decreto Milleproroghe), è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno - a decorrere dall'a.s. 2020/2021, dei 553 Assistenti amministrativi e Tecnici assunti nell'a.s. 2018/2019 e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che ha corrispondentemente incrementato la dotazione organica del personale Assistente amministrativo e tecnico.

Organico dei diversi profili ATA nei convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato scuole ed istituti annessi alle istituzioni educative

Tabella 3A per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

	Numero convittori	Assistenti amministrativi		Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermieri
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuola speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

**Tabella 3B per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori

	Numero semi convittori	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella per i Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	Numero convittori	semi	Assistenti amministrativi (a)	Collaboratori scolastici	Guardarobieri	Cuochi	Infermiere
fino a	30		0	3	0	0	0
	50		0	4	0	0	0
	75		0	5	0	0	0
	100		1	6	0	0	0
	125		1	7	1	1	0
	150		1	8	1	1	0
	175		1	9	1	1	0
	200		2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

Informazione alle RSU

La materia degli organici è oggetto di confronto a livello nazionale e regionale (art. 22, comma 8, lettera a3) CCNL 2016/2018.

A livello di istituzione scolastica gli organici sono materia di informazione sindacale (art. 22, comma 9, lettera b1) da fornire alle RSU, con la documentazione sulla loro consistenza e sulle reali e precise esigenze della scuola, laddove la scarsità del personale mette a rischio i livelli essenziali delle prestazioni: vigilanza, sicurezza del lavoro e dei laboratori, accoglienza, assistenza agli alunni con disabilità, funzionalità delle segreterie e rispetto del contratto.

Solo così la RSU può verificare e controllare l'applicazione corretta delle norme contrattuali e rappresentare al dirigente scolastico tutte le esigenze di organico (sia di diritto, sia di fatto) e tutte le richieste dell'utenza e del personale.

Il commento della FLC CGIL

In ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la battaglia storica della FLC CGIL per il potenziamento delle dotazioni organiche del personale ATA si sta dimostrando sempre più necessaria ed attuale.

Per questo motivo intendiamo contribuire con le nostre proposte, rilanciando organici e assunzioni, in vista di una possibile ripartenza in presenza nelle scuole a settembre 2020, con la finalità di salvaguardare la salute e la professionalità del personale scolastico e il ripristino del corretto e regolare funzionamento della scuola.

Per consentire di far fronte alle aumentate esigenze di ampliamento dell'offerta formativa, dovuto alle misure di sicurezza, le priorità sono, innanzitutto: gestire adeguatamente la fase di ripresa tramite il ripristino della funzionalità di tutti gli spazi scolastici; supportare in modo appropriato l'attività didattica assicurando igiene frequente, salubrità e sicurezza agli ambienti scolastici frequentati dagli alunni e da tutto il personale; una maggiore vigilanza degli alunni nelle classi che saranno suddivise e sugli accessi; l'assistenza agli alunni con disabilità; supportare e potenziare la didattica digitale, anche a distanza; garantire tutti gli adempimenti amministrativi e contabili collegati anche all'emergenza.

A tutti i profili ATA dovranno essere affidati nuovi compiti che richiederanno la presenza di maggiori figure per consentire l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione.

Per raggiungere questo scopo è necessario un investimento *ad hoc* per un organico straordinario; un organico che dovrà servire anche oltre l'emergenza, in assoluta controtendenza rispetto alle scelte politiche degli ultimi anni, che hanno portato ad un taglio di circa 57.000 unità di personale ATA nelle scuole.

C'è, inoltre, l'esigenza inderogabile di dare stabilità ai profili ATA oltre il *turn over* con un piano straordinario di stabilizzazione: dai Dsga agli Assistenti amministrativi, dagli Assistenti tecnici ai Collaboratori scolastici. Tutti devono essere al loro posto all'avvio dell'anno scolastico, con i contingenti di organico completi al fine di fronteggiare i carichi di lavoro che sono incrementati a seguito dell'emergenza sanitaria tuttora in corso.

Questo significa un ampliamento dell'organico – almeno per il prossimo anno scolastico - di circa 15 mila ATA, tra i quali va prevista la figura dell'Assistente tecnico di informatica, da garantire in tutte le scuole del primo ciclo ed ai CPIA, per soddisfare tutte le necessità di offerta formativa legata alle nuove tecnologie, anche quelle a distanza.

Pertanto, chiediamo risorse (un punto di PIL per tutta l'istruzione e la ricerca) per il potenziamento posti organico di fatto a partite dal 1^o settembre 2020:

- 5.414 posti di Assistenti Tecnici nella scuola del primo ciclo,
- 10.000 posti tra Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi.

Per l'attuazione di queste nostre proposte vanno trovate delle strategie convergenti e andranno assunte le decisioni politiche, operative ed organizzative, al fine di garantire le condizioni per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche per tutte le componenti scolastiche nelle diverse scuole del territorio italiano.

Norme di riferimento

- Schema di Decreto Interministeriale concernente la " *definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici ATA per l'a.s. 2017/2018*" (1);
- Nota 29817 del 10 luglio 2017 di trasmissione dello schema di D.I. (*Organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a.s. 2017/2018*);
- Decreto legge del 15 giugno 2013 - sviluppo semplificazione e giustizia civile (*misure urgenti per imprese, infrastrutture e in materia di semplificazione amministrativa, fiscale e di giustizia civile*);
- DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 - *istituzione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)*;
- Legge 183/2011 (*Dimensionamento rete scolastica*);
- Art. 19 c. 7 della legge n. 111 del 15/7/2011 (*Legge Finanziaria*) (2);
- DPR n. 119/2008 attuativo dell'art. 64 della legge n. 133/2008 (*Piano triennale di tagli alla scuola per il personale ATA*) (3);
- Regolamento approvato col DPR 22 luglio 2008 (*competenza USR nella gestione del servizio di esternalizzazione*);
- L. 266/2005 Legge Finanziaria (*art. 1 comma 245, prosecuzione attività di pulizia svolte da personale ex LSU dipendente dai Consorzi nazionali*);
- Direttiva n. 92 del 23 dicembre 2005 (*ambiti operativi, modalità, termini, ruolo dei diversi soggetti, gli organi e i livelli istituzionali coinvolti - Istituzioni scolastiche, USR e Amministrazione centrale - per l'effettuazione di gare dirette alla fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato*);
- D.M. n. 65/2001 (*emanato ai sensi della L. 388/2000 dal Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del Lavoro e Previdenza Sociale, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, su individuazione delle misure e l'utilizzo di risorse finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali*);
- DLgs n. 157/1995 e successive integrazioni e modifiche (*Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi*);
- Legge di Stabilità 2015 (*art. 1, comma 334, 335, 336 Legge n. 190 del 23 dicembre 2014*);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (*GU Serie Generale n. 162 del 15/7/2015*);
- Decreti legislativi del 13/04/2017 attuativi della legge 107/2015: nr. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66;
- CCNL 2016/2018 (art. 22);
- Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), art. 1, commi 619, 622-624;
- DL n. 69 del 21 giugno 2013, art. 58, commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 6-bis;
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 745;
- Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), art. 1, commi 738-740 - commi 757, 760, 761, 763;
- DL n. 126 del 21/06/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 159 del 20/12/2019;
- Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 280;
- DL n. 162 del 30/12/2019 (comma 10-sexties);
- Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (Decreto Milleproroghe), l'art. 3, comma 10-sexies.

(1) Contiene le tabelle di ripartizione dei posti per profilo alle singole regioni

(2) [dalla legge] "A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato".

(3) Contiene le tabelle per il calcolo dei posti spettanti per profilo e per ciascuna tipologia di scuola.